

Decreto Ministeriale - 7 Novembre 1961

Modalità concernenti l'applicazione dell'art. 5 della Legge 3 aprile 1957, n. 235 sul prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 1962 IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235, concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Ritenuto che tra i metodi della semeiotica medico-legale il più rispondente per sicurezza di diagnosi precoce di morte e per praticità di applicazione è, attualmente, il metodo elettrocardiotanodiagnostico: Decreta:

Negli Istituti universitari e negli Ospedali autorizzati ai sensi della legge 3 aprile 1957, n. 235 e del regolamento per la esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, l'accertamento precoce di morte deve essere effettuato con il metodo elettrocardiotanodiagnostico.

Tale accertamento deve essere affidato a personale medico qualificato in tale settore e rispondente ai requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento di cui alle premesse. Roma, addì 7 novembre 1961

Il Ministro: Giardina